

Informazione Regolamentata n. 30010-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Febbraio 2026 14:45:56	MTF
--	---	-----

Societa' : Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Utenza - referente : BPPBN01 - Rossella Dituri

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2026 14:45:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Febbraio 2026 14:45:56

Oggetto : BPPB: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 9 all'ordine del giorno. Acquisto e disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Testo del comunicato

Vedi allegato

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2026

27 marzo 2026 in prima convocazione

28 marzo 2026 in seconda convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58

sul punto 9 all'ordine del giorno,

“Acquisto e disposizioni di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 Febbraio 2026

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 9 dell'ordine del giorno: *«Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti»*.

Premessa

Come già rappresentato in occasione delle Assemblee ordinarie dei Soci 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a. ("Banca" o "BPPB"), quale emittente azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, si applicano - ai sensi del comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") - le disposizioni ivi previste in materia di *<<acquisto di azioni proprie e della società controllante>>*. Ne deriva, pertanto, che anche per la Banca *<<gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti>>*, secondo le modalità dettate dall'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. ("Regolamento Emittenti").

La presente relazione ("Relazione") è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art.73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti.

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPPB in data 19 Febbraio 2026, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione *"Investor Relations" - Documenti assembleari - Assemblea 2026* del sito *internet* aziendale (www.bppb.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket Storage gestito da Spafid Connect spa.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

BPPB è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale, la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-bis, comma 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - "TUB"), a mente del quale *«l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società»*. Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a disporre *«l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art.53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci»*. Come anche per gli amministratori, la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" (oppure annullare) le azioni acquistate. Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., anche nella parte in cui tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio.

All'Assemblea ordinaria, invece, il menzionato art. 17 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare all'acquisto di azioni proprie parte degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 132 TUF rende applicabile alla Banca la disposizione di cui all'art. 144-*bis*, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale «*la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate*».

Si premette che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettata al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("CRR") e della relativa normativa di attuazione, sicché qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi eventualmente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione, e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare, le operazioni di rimborso di azioni proprie, nei casi contemplati dagli artt. 14 e 15 dello Statuto sociale, riferite rispettivamente alle ipotesi di recesso ed esclusione del socio.

Fatta eccezione per le sopra menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità.

(a) Attività di sostegno della liquidità delle azioni emesse dalla Banca

Come noto, dal 29 dicembre 2017 le azioni emesse da BPPB sono negoziate sul segmento "Vorvel Equity Action" del sistema multilaterale gestito da Vorvel Sim S.p.A. (già Hi-MTF Sim S.p.a.).

Al fine di supportare la liquidabilità dell'investimento in azioni, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso del tempo e di quanto operato sul mercato da altri istituti di credito, ritiene opportuno fare in modo che la Banca possa compiere, tramite intermediari terzi indipendenti, operazioni di acquisto di azioni proprie al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative. L'attività di sostegno della liquidità delle azioni è ispirata ai principi contenuti nella Prassi di mercato ammessa n.1 adottata con delibera Consob n.21318 del 7 aprile 2020, in vigore dal 18 maggio 2020.

(b) Costituzione di un magazzino titoli

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende anche riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Per l'eventuale acquisto di azioni proprie finalizzate alla costituzione di un "magazzino titoli", la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del MAR

e per le finalità di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo (in particolare: ridurre il capitale dell'emittente; soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società collegata).

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alla precedente lettera (a) ovvero alla successiva lettera (c), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

(c) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie, anche fuori della sede multilaterale di negoziazione, per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili, purché nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Come detto, BPPB è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Le operazioni di acquisto verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto sociale, nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR.

Si precisa che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Le azioni della Banca sono prive di valore nominale espresso.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ragione della forma giuridica di BPPB, ad essa non trova applicazione l'art. 2357, comma 3, cod. civ.

In ogni caso si rileva che, al 31/12/2025, la Banca deteneva n. 1.099.490 azioni proprie, pari al 2,01% del capitale sociale.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

In attuazione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria dei soci del 5 aprile 2020, la Banca ha attivato, in data 23 giugno 2020, una iniziativa a sostegno della liquidità delle proprie azioni conferendo ad un intermediario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento l'incarico di acquistare azioni della Banca sul sistema multilaterale di negoziazione su cui esse sono trattate. Tale intervento di liquidità ha avuto luogo mediante acquisto di azioni sulla sede di negoziazione da parte del *liquidity provider* con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadono in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività. Nel corso dell'esercizio 2025 il controvalore delle azioni riacquistate nell'ambito delle attività di sostegno della liquidità del titolo è stato pari a Euro 35.791 per un totale azioni acquistate pari a 39.643.

La delega conferita dall'Assemblea del 2025 scade in occasione della presente; l'art. 144-bis comma 2 del Regolamento Emittenti rende necessaria una nuova approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie da parte della Banca. Tenuto conto delle motivazioni illustrate all'Assemblea del 2025 e riportate anche in questa sede, nonché dei risultati descritti in termini di numero di azioni acquistate per il tramite del *liquidity provider*, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proseguire l'attività di sostegno della liquidità delle azioni e supportare il regolare svolgimento delle negoziazioni su tali strumenti nel rispetto della normativa vigente. Tale autorizzazione viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2026 alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche in termini temporali.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al prezzo definito dall'Assemblea al punto 9 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale, esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d-ter) e comma 1-bis del Regolamento Emittenti, ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett. d-bis) del Regolamento Emittenti: svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie (pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico).

Le operazioni di cessione o gli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuati con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma - in considerazione della forma sociale cooperativa - la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea dei soci di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., esaminata la Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 messa a disposizione dei soci, in accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera l'acquisto di azioni proprie, a ciò destinando ex. Artt. 17 e 53 dello Statuto l'importo di euro 500.000 a valere sulla riserva di utili distribuibili risultante dal Bilancio approvato, nonché di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, nel complesso e nelle singole appostazioni:

-a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2027 chiamata ad approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2026, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;

- a procedere, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;

- a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall'art. 17 dello Statuto Sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia.

Delibera altresì di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».

Altamura, 19 Febbraio 2026

Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(avv. Leonardo Patroni Griffi)

